



Regolamento (CE) n.1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004  
“sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate, che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CEE e il regolamento (CE) n. 1255/97”

# LINEE GUIDA

---

PER TRASPORTATORI, CONDUCENTI, GUARDIANI

# Regolamento (CE) n.1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004

“sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate, che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CEE e il regolamento (CE) n. 1255/97”

# Regolamento (CE) n.1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004

“sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate, che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CEE e il regolamento (CE) n. 1255/97”

## PREMESSA

Il Regolamento (CE) n. 1/2005

intende disciplinare in ambito comunitario il trasporto degli animali e le operazioni correlate, salvaguardandone il benessere, nell'interesse del sistema agro-zootecnico e del consumatore oltre che, com'è ovvio, degli animali medesimi.

Il Regolamento (CE) n. 1/2005,

in vigore dal 1 gennaio 2007, sebbene particolarmente complesso e di non facile ed immediata comprensione anche per gli addetti ai lavori, deve essere applicato, in quanto norma comunitaria.

Queste linee guida, si rivolgono agli operatori del settore del trasporto degli animali per fornire loro, in modo pratico e sintetico, elementi utili nella pratica quotidiana.

Senza la pretesa di essere esaustive malgrado l'impegno profuso, sono state redatte nell'intento di agevolarne la comprensione e, di conseguenza, facilitarne la compiuta applicazione.

Sono state inoltre corredate di un CD contenente le lezioni tenutesi durante “Corso di formazione dei Formatori” delle AASSLL della Lombardia del 10, 11 e 12 settembre 2007.

Va da se che in quanto linee guida, non sostituiscono il testo del regolamento che, insieme ai testi in lingua francese ed inglese, risulta comunque l'unico a cui riferirsi in caso di perplessità o di controversia.

Pertanto, nella consapevolezza che qualsivoglia umana azione è infinitamente perfezionabile, ogni utile contributo al suo miglioramento risulterà gradito e preso in considerazione per eventuali future stesure.

Milano li, 10 settembre 2007

# Regolamento (CE) n.1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004

“sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate, che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CEE e il regolamento (CE) n. 1255/97”

hanno redatto la presente stesura:

Attilio BESANA  
Alberto PALMA

hanno svolto le lezioni in data 10-11-12 settembre 2007, redatto il relativo materiale, nonché fattivamente collaborato alla presente stesura:

Paolo BALESTRERI  
Francesco BRESCIANINI  
Franco GUIZZARDI  
Elvira MANGINI  
Claudia MENDOLIA  
Roberta SACCHI  
Gioia VALTORTA

si ringraziano particolarmente per il materiale divulgativo fornito:

Luigi BERTOCCHI  
Elisabetta CANALI  
Paolo CANDOTTI  
Stefania CIGOLI  
Massimo GHINZELLI  
Ivano MASSIRIO  
Enrico RADAELLI  
Mario SAPINO  
Marina VERGA

# Regolamento (CE) n.1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004

“sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate, che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CEE e il regolamento (CE) n. 1255/97”

## GLOSSARIO

### ANIMALI

**Animali vertebrati:** animali dotati di endoscheletro appartenenti alle seguenti classi

#### Mammiferi:

**equidi:** cavalli (registrati e non), ponies, asini, muli, bardotti

**bovini:** bovini adulti, vitelli

**bufalini:** bufali adulti, annutoli

**suini:** maiali (lattoni, magroni, grassi), verri (suini maschi riproduttori), scrofe

**ovini:** agnelli, pecore, montoni (maschio riproduttore della pecora)

**caprina:** capretti, capre, becchi (maschio riproduttore della capra)

**cunicoli:** conigli

**animali selvatici e selvaggina da pelo:** tutte le specie

**animali da pelliccia:** tutte le specie

#### Uccelli:

**avicoli:** adulti e pulcini (polli, anatre, oche, tacchini, faraone, fagiani, quaglie, ratiti, ecc.)

**animali selvatici e selvaggina da penna:** tutte le specie

**Rettili:** tutte le specie

**Anfibi:** tutte le specie

**Pesci:** tutte le specie

### AUTORITÀ COMPETENTE

l'autorità centrale di uno Stato membro competente ad effettuare i controlli sul benessere degli animali o qualsiasi autorità cui essa abbia delegato tale competenza

### CENTRI DI RACCOLTA

luoghi come allevamenti, centri di assembramento e mercati nei quali sono raggruppati equidi domestici o animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina o suina provenienti da diverse aziende per costituire partite da consegnare

### CONTENITORE

qualsiasi cassa, box, alloggiamento o altra struttura rigida usato per il trasporto di animali che non sia un mezzo di trasporto

### DETENTORE

persona fisica o giuridica, a esclusione del trasportatore, che ha la responsabilità degli animali o li accudisce su base permanente o temporanea

### EQUIDE REGISTRATO

equide registrato ai sensi della direttiva 90/426/CEE

### EQUIDI NON DOMATI

equidi che non possono essere legati o essere condotti per una cavezza, senza causare loro eccitazione, dolore o sofferenze evitabili

### GUARDIANO

persona direttamente incaricata del benessere degli animali che li accompagna durante un viaggio

### LEGISLAZIONE VETERINARIA COMUNITARIA

la legislazione elencata nell'allegato A, capo I della direttiva 90/425/CEE [17] e le successive disposizioni di attuazione

### LUOGO DI PARTENZA

il luogo nel quale l'animale è caricato per la prima volta su un mezzo di trasporto a patto che sia stato sistemato in detto luogo almeno 48 ore prima dell'ora di partenza.

Tuttavia centri di raccolta riconosciuti conformemente alla legislazione veterinaria comunitaria possono essere considerati luogo di partenza a condizione che la distanza percorsa tra il primo luogo di caricamento e il centro di raccolta sia inferiore a 100 km

oppure

che gli animali siano stati sistemati con una sufficiente disponibilità di lettiera, non siano lega-

# Regolamento (CE) n.1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004

“sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate, che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CEE e il regolamento (CE) n. 1255/97”

ti, se possibile, e siano abbeverati almeno sei ore prima dell'ora di partenza dal centro di raccolta

## **LUOGO DI RIPOSO O DI TRASFERIMENTO**

qualsiasi sosta durante il viaggio che non sia il luogo di destinazione, compreso il luogo in cui gli animali hanno cambiato il mezzo di trasporto, con o senza scaricamento

## **MEZZI DI TRASPORTO**

veicoli stradali o ferroviari, navi e aeromobili usati per il trasporto di animali

## **NAVE ADIBITA AL TRASPORTO DI BESTIAME**

nave usata o destinata a essere usata per il trasporto di equidi domestici o di animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina o suina diversa dalle navi traghetto e dalle navi che trasportano animali in contenitori amovibili

## **NAVE TRAGHETTO**

nave marittima strutturata in modo da consentire l'imbarco e lo sbarco di veicoli stradali o ferroviari

## **ORGANIZZATORE**

trasportatore che ha ceduto in subappalto ad almeno un altro trasportatore parte di un viaggio, oppure

persona fisica o giuridica che ha ingaggiato più di un trasportatore per un viaggio

oppure

persona che ha firmato la sezione 1 del giornale di viaggio di cui all'allegato II

## **POSTI DI CONTROLLO**

i posti di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1255/97

## **POSTO DI ISPEZIONE FRONTALIERO**

posto di ispezione designato e riconosciuto conformemente all'articolo 6 della direttiva 91/496/CEE per espletare controlli veterinari sugli animali provenienti da paesi terzi alle frontiere del territorio della Comunità

## **PUNTO DI USCITA**

posto di ispezione frontaliero o qualsiasi altro luogo designato da uno Stato membro dal quale gli animali lasciano il territorio doganale della Comunità

## **SISTEMI DI NAVIGAZIONE**

infrastrutture satellitari che forniscono servizi globali, continui, precisi e servizi di sincronizzazione e posizionamento garantiti, o qualsiasi tecnologia che fornisca servizi equivalenti ai fini del presente regolamento

## **TRASPORTATORE**

persona fisica o giuridica che trasporta animali per proprio conto o per conto terzi

## **TRASPORTO**

il movimento di animali effettuato con uno o più mezzi di trasporto e le operazioni correlate, comprese quelle di carico, scarico, trasferimento e riposo, fino a quando è completato lo scaricamento degli animali nel luogo di destinazione

## **VEICOLO**

mezzo di trasporto su ruote dotato di motore o trainato

## **VETERINARIO UFFICIALE**

il veterinario designato dall'autorità competente dello Stato membro

## **VIAGGIO**

l'intera operazione di trasporto dal luogo di partenza al luogo di destinazione, comprese le operazioni di scarico, sistemazione e carico che si effettuano in punti intermedi durante il viaggio

## **VIAGGIO LUNGO (o lungo viaggio)**

viaggio che supera 8 ore a partire dal momento in cui il primo animale della partita è trasferito

# Regolamento (CE) n.1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004

“sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate, che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CEE e il regolamento (CE) n. 1255/97”

## CAPO I - QUANDO APPLICARE IL REGOLAMENTO

### QUANDO SI APPLICA

Si applica al trasporto di animali vertebrati vivi<sup>1</sup> in ambiti:

- nazionali
- tra Stati membri
- sul territorio della Comunità europea

Si applica ai confini presso le dogane della comunità in entrata e in uscita

### QUANDO SI APPLICANO SOLO I CRITERI GENERALI

Si applicano le condizioni generali

- ai trasporti di animali (conto proprio) effettuati dagli allevatori con veicoli agricoli o con i propri mezzi di trasporto per la transumanza
- ai trasporti, effettuati dagli allevatori, dei propri animali, con i propri mezzi di trasporto per una distanza inferiore a 50 km dalla propria azienda

### QUANDO NON SI APPLICA

Non si applica al trasporto degli animali

- non correlato ad attività a “carattere economico<sup>2</sup>”
- al seguito del loro proprietario
- verso o da strutture sanitarie veterinarie

---

<sup>1</sup> Animali vertebrati (animali dotati di scheletro):

**Mammiferi:**

- equidi:** cavalli (registrati e non), ponies, asini, muli, bardotti
- bovini:** bovini adulti, vitelli
- bufalini:** bufali adulti, annutoli
- suini:** maiali (lattoni, magroni, grassi), verri (suini maschi riproduttori), scrofe
- ovini:** agnelli, pecore, montoni (maschio riproduttore della pecora)
- caprina:** capretti, capre, becchi (maschio riproduttore della capra)
- cunicoli:** conigli
- animali selvatici e selvaggina da pelo:** tutte le specie
- animali da pelliccia:** tutte le specie

**Uccelli:**

- avicoli:** adulti e pulcini (polli, anatre, oche, tacchini, faraone, fagiani, quaglie, ratiti, ecc.)
- animali selvatici e selvaggina da penna:** tutte le specie

**Rettili:** tutte le specie

**Anfibi:** tutte le specie

**Pesci:** tutte le specie

<sup>2</sup> trasporto degli animali a “carattere economico”: il trasporto degli animali effettuato a scopo di lucro, per conto terzi, da persona fisica o giuridica avente partita IVA ed iscritta alla camera di commercio in qualità di trasportatore di animali.

# Regolamento (CE) n.1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004

“sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate, che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CEE e il regolamento (CE) n. 1255/97”

## CAPO II - CHI PARTECIPA AL TRASPORTO

### IL DETENTORE DEGLI ANIMALI

- è la persona fisica o giuridica (diversa dal trasportatore) responsabile degli animali che li accudisce in modo permanente o temporaneo
- nel luogo di partenza, di trasferimento o di destinazione, assicura che:
  - gli animali siano idonei al trasporto
  - il carico, lo scarico e la cura degli animali rispettino quanto previsto dal regolamento
- nel luogo di transito o luogo di destinazione, controlla tutti gli animali che stanno effettuando o hanno effettuato un lungo viaggio
- relativamente ai lunghi viaggi, tra paesi membri o tra paesi membri e paesi terzi, di equidi domestici, bovini, ovini, caprini e suini
  - nel luogo di partenza compila e firma la “sezione 2 - luogo di partenza” del giornale di viaggio
  - nel luogo di destinazione compila e firma la “sezione 3 - luogo di destinazione” del giornale di viaggio

### L'ORGANIZZATORE

L'organizzatore è la persona fisica o giuridica che ha commissionato un viaggio ad uno o più trasportatori.

L'organizzatore può identificarsi anche con trasportatore che ha subappaltato uno o più altri trasportatori parte di un medesimo viaggio.

### IL TRASPORTATORE

Il trasportatore è la persona fisica o giuridica che trasporta animali per proprio conto o per conto terzi.

#### QUANDO IL TRASPORTATORE DEVE ESSERE AUTORIZZATO

##### I VIAGGI FINO A km 65

Il trasportatore che effettua viaggi fino a km 65, calcolati dal luogo di partenza al luogo di destinazione:

non necessita di autorizzazione ai sensi del regolamento

deve trasportare gli animali nel rispetto:

dei criteri generali del regolamento

delle “specifiche tecniche” del regolamento

disporre della autocertificazione di ciascun mezzo utilizzato per il trasporto, relativa ai requisiti ed alle specifiche tecniche, protocollata e timbrata dall'ASL

##### I VIAGGI OLTRE km 65, FINO a 8 ORE

Il trasportatore che effettua viaggi oltre km 65, fino a 8 ore, deve:

- essere autorizzato dall'ASL territorialmente competente per la sede della Regione Sociale
- presentare istanza di autorizzazione, in bollo, utilizzando l'apposito modello, disponibile presso l'ASL
- essere stabilito o rappresentato (qualora residente in un paese terzo) nello Stato membro in cui chiede l'autorizzazione
- disporre dei requisiti strutturali, funzionali e procedurali necessari e sufficienti per ottemperare alle disposizioni ed alle specifiche tecniche previste dal regolamento
- non aver subito condanne penali per “maltrattamento di animali”
- in caso di violazione della normativa comunitaria e/o nazionale, dimostrare di aver preso tutte le misure necessarie per evitare ulteriori violazioni
- per i conducenti e i guardiani, disporre dei certificati di idoneità validi rilasciati dall'ASL in seguito al superamento dell'esame finale del apposito corso di formazione (qualora si trasportino equidi domestici, bovini, suini, ovini, caprini ed avicoli)
- aggiornare e formare il proprio personale circa le modalità di trasporto ed i requisiti dei mezzi



# Regolamento (CE) n.1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004

“sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate, che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CEE e il regolamento (CE) n. 1255/97”

- disporre della autocertificazione di ciascun mezzo utilizzato per il trasporto, relativa ai requisiti ed alle specifiche tecniche, protocollata e timbrata dall'ASL

## I VIAGGI OLTRE LE 8 ORE O “LUNGI VIAGGI”

Il trasportatore che effettua lunghi viaggi, deve:

- essere autorizzato dall'ASL territorialmente competente per la sede della Regione Sociale
- presentare istanza di autorizzazione, in bollo, utilizzando l'apposito modello, disponibile presso l'ASL
- essere stabilito o rappresentato (qualora residente in un paese terzo) nello Stato membro in cui chiede l'autorizzazione
- disporre dei requisiti strutturali, funzionali e procedurali necessari e sufficienti per ottemperare alle disposizioni ed alle specifiche tecniche previste dal regolamento
- non aver subito condanne penali per “maltrattamento di animali” da meno di un anno
- in caso di violazione della normativa comunitaria e/o nazionale, dimostrare di aver preso tutte le misure necessarie per evitare ulteriori violazioni
- disporre dei certificati di idoneità validi per i conducenti e i guardiani rilasciato dall'ASL in seguito al superamento dell'esame finale del apposito corso di formazione (qualora si trasportino equidi domestici, bovini, suini, ovini, caprini ed avicoli)
- aggiornare e formare il proprio personale circa le modalità di trasporto ed i requisiti dei mezzi
- disporre dei certificati di omologazione dei mezzi utilizzati per il trasporto
- disporre di procedure per:
  - tracciare e registrare i movimenti dei mezzi stradali utilizzati
  - contattare i relativi conducenti
- disporre di un piano d'emergenza
- disporre di un sistema di navigazione<sup>3</sup>
- conservare le registrazioni effettuate con il navigatore satellitare per almeno tre anni<sup>4</sup>
- relativamente ai lunghi viaggi tra paesi membri o tra paesi membri e paesi terzi, compilare e firmare la “sezione 4 - dichiarazione del trasportatore” del giornale di viaggio, per quanto di competenza

L' autorizzazione all'attività di trasportatore:

- deve essere richiesta in un solo Stato membro e ad una sola autorità competente di detto stato membro
- ha una validità di 5 anni dalla data del rilascio
- può essere limitata a determinate specie animali
- deve corredare la documentazione di scorta di ogni automezzo durante di ogni trasporto.

Ogni variazione inerente tale autorizzazione deve essere comunicata all'ASL che l'ha rilasciata entro 15 giorni lavorativi dalla data della variazione medesima.

## IL CONDUCENTE

è la persona fisica che:

- esperta e formata, guida il veicolo per il trasporto stradale di animali
- è in possesso di un certificato di idoneità rilasciato dall'ASL (in caso di trasporto di equidi domestici, bovini, ovini, caprini, suini, avicoli)

<sup>3</sup> I mezzi di trasporto su strada di equidi diversi da quelli registrati, bovini, ovini, caprini, suini,, a decorrere dal 1 gennaio 2007 per quelli di nuova costruzione e dal 1 gennaio 2009 per tutti gli altri, devono essere dotati di un appropriato sistema di navigazione che consenta la registrazione e la trasmissione di informazioni equivalenti a quelle menzionate nel giornale di viaggio di cui all'allegato II, sezione 4 e informazioni sull'apertura/chiusura del portellone di carico.

Entro il 1 gennaio 2008 la Commissione presenta al Consiglio i risultati di uno studio sul sistema di navigazione e sull'applicazione di questa tecnologia ai fini del presente regolamento.

Entro il 1 gennaio 2010 la Commissione sottopone al Consiglio una relazione sull'attuazione del sistema di navigazione, corredata di eventuali proposte ritenute necessarie, volte in particolare a definire specifiche del sistema di navigazione che dovrà essere usato da tutti i mezzi di trasporto.

<sup>4</sup> in caso di controllo tali registrazioni devono essere esibite all'autorità competente

# Regolamento (CE) n.1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004

“sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate, che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CEE e il regolamento (CE) n. 1255/97”

- relativamente ai lunghi viaggi [tra paesi membri o tra paesi membri e paesi terzi](#), compila e firma la “sezione 4 - dichiarazione del trasportatore” per quanto di competenza e relativamente ai lunghi viaggi

## IL GUARDIANO

è la persona fisica che:

- esperta e formata, accompagna gli animali durante un viaggio, è incaricata del loro benessere e se ne prende cura
- è in possesso di un certificato di idoneità (in caso di trasporto di equidi domestici, bovini, ovini, caprini, suini, avicoli, rilasciato dall'ASL

## IL CERTIFICATO DI IDONEITÀ

Per conseguire il certificato di idoneità i conducenti ed i guardiani addetti al trasporto di equidi domestici, bovini, ovini, caprini, suini e avicoli devono:

- presentare istanza (domanda) di iscrizione all'ASL sull'apposito modello disponibile presso l'ASL medesima
- frequentare l'apposito corso di formazione organizzato o riconosciuto dall'ASL
- superare il relativo esame a quiz.

Detto certificato di idoneità

- è rilasciato dall'ASL che ha presieduto la commissione d'esame presso la quale il richiedente ha sostenuto l'esame
- è redatto in italiano ed in inglese.

## UNA PRECISAZIONE IMPORTANTE

Organizzatore, trasportatore, conducente, guardiano, possono identificarsi nella medesima persona fisica.

La seguente tabella riassume la situazione relativa alle figure che devono essere autorizzate ai sensi dell'articolo 6, punto 1, per effettuare il trasporto di animali nonché la necessità di acquisire il certificato di idoneità da parte di conducenti e guardiani.

VIAGGI	ALLEVATORE	TRASPORTO		CONDUCENTE	GUARDIANO
		CONTO PROPRIO	CONTO TERZI	idoneità <sup>5</sup>	idoneità <sup>6</sup>
transumanza	no			no	no
fino a km 50	no	no	no	no	no
fino a km 65	no	no	no	no	no
da km a 65 fino 8 h	no	sì	sì	sì	sì
da 8 a 12 h in Italia	no	sì	sì	sì	sì
oltre 8 h in UE	no	sì	sì	sì	sì
oltre 8 h paesi terzi	no	sì	sì	sì	sì

La seguente tabella riassume la situazione “autorizzativa” relativa ai mezzi di trasporto.

VIAGGI	ALLEVATORE	TRASPORTO	
		CONTO PROPRIO	CONTO TERZI
transumanza	no		
fino a km 50	no	autocertificazione	autocertificazione
fino a km 65	autocertificazione	autocertificazione	autocertificazione
da km a 65 fino 8 h	autocertificazione	autocertificazione	autocertificazione
da 8 a 12 h in Italia	autocertificazione	autocertificazione	autocertificazione
oltre 8 h in UE	omologazione	omologazione	omologazione
oltre 8 h paesi terzi	omologazione	omologazione	omologazione

<sup>5</sup> relativamente al trasporto di equidi domestici, bovini, bufalini, ovini, caprini, suini, avicoli

<sup>6</sup> relativamente al trasporto di equidi domestici, bovini, bufalini, ovini, caprini, suini, avicoli

# Regolamento (CE) n.1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004

“sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate, che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CEE e il regolamento (CE) n. 1255/97”

## CAPO III - STRUTTURE ED IMPIANTI PER IL TRASPORTO DEGLI ANIMALI

### IL CENTRO DI RACCOLTA

è un impianto riconosciuto, ai sensi della vigente normativa comunitaria, idoneo alla stabulazione temporanea di equidi domestici, bovini, ovini, caprini, suini di varia provenienza destinati a costituire partite di animali da trasportare verso destinazioni ubicate nella UE o in paesi terzi

Presso i centri di raccolta:

- gli animali devono essere trasportati, scaricati, caricati ed accuditi come previsto dal regolamento
- gli animali devono essere accuditi da personale esperto, formato sulle disposizioni regolamento e periodicamente aggiornato
- devono sempre essere disponibili i riferimenti ed i recapiti dell'ASL territorialmente competente a cui segnalare eventuali violazioni
- è posta in atto ogni necessaria misura per:
  - rimediare e prevenire ad ogni inosservanza alle disposizioni del regolamento
  - monitorare le operazioni del centro e l'attività del personale

### IL POSTO DI ISPEZIONE FRONTALIERO

è il luogo fisico situato sul territorio della UE, al confine tra un paese membro ed un paese terzo, designato e riconosciuto (ai sensi dell'articolo 6, direttiva 91/496/CEE) dove sono effettuati i controlli veterinari sugli animali provenienti da paesi terzi.

È denominato anche punto di uscita in relazione al fatto che gli animali lasciano il territorio doganale della UE.

Presso il posto di ispezione frontaliero, tra l'altro, viene effettuato il controllo:

- della autorizzazione del trasportatore
- del certificato di idoneità, del conducente e del guardiano rilasciato dall'ASL, relativo al trasporto di equidi domestici, bovini, ovini, caprini, suini, pollame
- dell'idoneità al trasporto degli animali trasportati
- del certificato di omologazione o della conformità del mezzo
- della documentazione che il viaggio dal luogo di partenza sito nella UE al luogo di destinazione sito nel paese terzo rispetta eventuali accordi con detto paese terzo
- del tipo di viaggio (inferiore alle otto ore o lungo viaggio) se relativo ad equidi domestici, bovini, ovini, caprini e suini
- del giornale di viaggio

nonché

- se si tratta di lunghi viaggi di equidi domestici bovini, ovini, caprini e suini, la registrazione dei controlli di cui alla “sezione 3 - luogo di destinazione da parte del veterinario ufficiale
- la restituzione al trasportatore, o al conducente, copia del giornale di viaggio debitamente compilato e l'originale del foglio o stampato di registrazione di cui all'allegato I o all'allegato IB del regolamento (CEE) n. 3821/85, se il veicolo è contemplato da tale regolamento
- l'acquisizione agli atti il giornale di viaggio compresa copia del corrispondente foglio o stampato di registrazione di cui all'allegato I o all'allegato IB del regolamento (CEE) n. 3821/85, se il veicolo è contemplato da tale regolamento.
- La conservazione agli atti detta documentazione per almeno 3 anni
- lo scarico, l'abbeverata, l'alimentazione ed il riposo degli animali qualora il veterinario ufficiale non li ritenga idonei a completare il viaggio

### IL POSTO DI CONTROLLO

precedentemente denominato punto di sosta:

- è un impianto in cui gli animali sono messi a riposare per un periodo di almeno 12 ore o più

# Regolamento (CE) n.1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004

“sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate, che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CEE e il regolamento (CE) n. 1255/97”

- è riconosciuto (e dotato di numero di riconoscimento) ai sensi del Il regolamento (CE) n. 1255/97, per stabulare una o più specie o categorie di animali e di pari qualifica sanitaria, ed inserito in un apposito elenco comunitario
- è situato in una zona non soggetta a divieto o restrizione secondo la pertinente legislazione comunitaria
- è posto sotto il controllo e vigilanza veterinaria
- dispone di idonee attrezzature per il carico e scarico degli animali dai mezzi di trasporto, atte a salvaguardarne il benessere

Il veterinario ufficiale del posto di controllo

- comunica il movimento di animali che passano dai posti di controllo mediante il sistema di scambio di informazioni TRACES
- se gli animali sono idonei a continuare il viaggio compila la sezione 3 del giornale di viaggio relativamente alle parti di competenza

# Regolamento (CE) n.1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004

“sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate, che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CEE e il regolamento (CE) n. 1255/97”

## CAPO IV - I MEZZI DI TRASPORTO

### QUANDO IL MEZZO DI TRASPORTO DEVE ESSERE AUTORIZZATO

#### I MEZZI DI TRASPORTO UTILIZZATI DAGLI ALLEVATORI

i mezzi per il trasporto dei propri animali utilizzati dagli allevatori per viaggi inferiori a km 50 dalla propria azienda:

- non devono essere autorizzati
- non deve essere presentata alcuna autocertificazione

#### I MEZZI DI TRASPORTO PER VIAGGI E FINO A 8 ORE

I mezzi di trasporto per viaggi fino a 8 ore<sup>7</sup> sono a soggetti ad autocertificazione.

Il proprietario deve presentare, all'ASL competente per la sede del proprietario del mezzo<sup>8</sup> o per la sede operativa, l'autocertificazione relativa alla conformità del mezzo ai requisiti previsti dal regolamento per le specie animali che si intendono trasportare.

#### L'ASL:

- verifica la veridicità di quanto autocertificato almeno in base alle percentuali previste dalla vigente normativa in materia di autocertificazione
- trattiene l'originale di tale autocertificazione e ne restituisce copia protocollata e timbrata al proprietario del mezzo
- non rilascia alcuna autorizzazione.

Copia di tale autocertificazione deve corredare la documentazione di scorta del mezzo durante ogni trasporto.

#### I MEZZI DI TRASPORTO PER LUNGHI VIAGGI STRADALI E LE NAVI

I mezzi di trasporto per lunghi viaggi stradali e le navi sono soggetti ad autorizzazione.

Il proprietario deve presentare istanza di autorizzazione all'ASL competente per la sede del proprietario del mezzo<sup>9</sup> o la sede operativa.

Detta istanza deve essere presentata:

sull'apposito modello (disponibile presso l'ASL)

in un solo Stato membro e ad una sola autorità competente.

L'ASL effettua l'ispezione del mezzo per la verifica dei requisiti e delle specifiche tecniche.

Qualora l'ispezione abbia esito favorevole l'ASL rilascia un certificato di omologazione che:

è numerato in modo univoco in conformità al regolamento

è redatto in italiano e in inglese

è valido per un periodo di cinque anni dalla data di rilascio e cessa anticipatamente in caso di variazione o di perdita dei requisiti necessari e sufficienti per l'omologazione.

Tale autorizzazione può essere limitata a determinate specie animali.

Copia di tale autorizzazione deve corredare la documentazione di scorta di ogni trasporto.

## COME DEVONO ESSERE I MEZZI DI TRASPORTO

### I REQUISITI COMUNI A TUTTI MEZZI

I mezzi di trasporto, i contenitori (avicunicoli, animali da compagnia ed animali da esperimento) e le loro attrezzature, in relazione alle specie ed alle categorie di animali da trasportare, devono:

- avere strutture, barriere<sup>10</sup> ed attrezzature robuste atte, tra l'altro, ad impedire la fuga e la caduta dall'automezzo degli animali

<sup>7</sup> derogabile fino a 12 ore se il viaggio viene effettuato interamente sul territorio nazionale

<sup>8</sup> persona fisica o giuridica

<sup>9</sup> persona fisica o giuridica

<sup>10</sup> INDICAZIONE le tramezze o divisori per la separazione dei bovini adulti e degli equini di età superiore ai 10 mesi è opportuno che siano:

- di altezza di oltre m 1.30
- a parete piena
- posizionate con il lato inferiore a filo della lettiera (in caso contrario che gli animali potrebbero inserire arti sotto la tramezza con rischio di fratture e lesioni)

# Regolamento (CE) n.1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004

“sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate, che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CEE e il regolamento (CE) n. 1255/97”

- avere pavimentazioni robuste ed antiscivolo in grado di sopportare il peso degli animali
- essere il più possibile lisci e privi di superfici sporgenti, acuminate o taglienti nei punti a contatto con gli animali
- riparare gli animali da condizioni climatiche avverse
- assicurare temperature e ventilazione compatibili con il benessere degli animali<sup>11</sup>
- consentirne l'accesso per l'ispezione e l'eventuale cura degli animali, nonché, a tal fine, essere dotati di illuminazione sufficiente
- impedire la fuoriuscita di urina e feci
- l'altezza di ciascun piano deve essere commisurata a quella degli animali in stazione eretta e tale da consentire un'adeguata circolazione dell'aria e i movimenti fisiologici di base
- essere contrassegnati in modo chiaro e visibile con la dicitura <ANIMALI VIVI>, ad eccezione dei mezzi per il trasporto di animali in contenitori contrassegnati
- disporre di adeguati sistemi di carico e scarico
- qualora trattasi di automezzi a più piani, disporre di piani superiori muniti di barriere di protezione per impedire caduta o fuga degli animali durante carico e scarico<sup>12</sup>
- disporre di lettiera di materiale idoneo in grado di assorbire le deiezioni relativamente alle seguenti specie e categorie di animali
  - suinetti di peso inferiore a kg10
  - agnelli di peso inferiore a kg 20
  - vitelli di età inferiore a 6 mesi
  - puledri di età inferiore a 4 mesi

## I REQUISITI DEI MEZZI PER “LUNGHI VIAGGI” STRADALI E FERROVIARI

(equidi domestici, bovini suini, ovini, caprini)

L'automezzo deve essere dotato di:

tetto di colore chiaro e termicamente isolato

pavimento con lettiera di materiale idoneo per garantire il benessere in base a specie e categoria e in grado di assorbire le deiezioni

attrezzatura di somministrazione degli alimenti fissabile al mezzo di trasporto per evitarne il capovolgimento e sistemata separatamente dagli animali quando non in uso o quando l'automezzo è in movimento

- divisori variamente posizionabili per creare compartimenti separati, adattabili a specie, categoria, taglia e numero di animali ed assicurare agli animali un accesso libero all'acqua
- serbatoi d'acqua con sistemi di controllo del livello, di capacità pari ad almeno l'1,5 % del peso del carico utile massimo, pulibili e, se del caso, disinfettabili dopo ciascun viaggio
- sistemi di abbeveraggio efficaci ed adeguatamente posizionati per le categorie<sup>13</sup>
- sistemi di ventilazione in grado di
  - mantenere temperatura la tra i 5 °C ed i 30 °C all'interno del mezzo di trasporto, con tolleranza di più o meno 5 °C in funzione della temperatura esterna
  - assicurare un efficace e regolare flusso d'aria
  - essere in grado di funzionare indipendentemente dal motore del veicolo, per almeno 4 ore

È opportuno che nei trasporti a pieno carico e nei lunghi viaggi le tramezze siano impiegate secondo i seguenti criteri:

- piano di carico più o meno m 5, almeno una tramezza a metà del piano di carico
- piano di carico più o meno m 13,60:
  - bovini, almeno due tramezze per piano di carico
  - suini, almeno tre tramezze per piano di carico

<sup>11</sup> INDICAZIONE: i mezzi è opportuno siano provvisti di tetto e di pareti con aperture regolabili. la superficie utile massima delle aperture dovrebbe essere pari ad almeno il 40% della superficie totale della parete. la distanza tra le sbarre di protezione delle aperture non dovrebbe superare i cm 7- 8

<sup>12</sup> Qualora si utilizzino piattaforme di sollevamento anche queste devono essere munite di barriere di protezione per impedire caduta o fuga durante carico e scarico

<sup>13</sup> INDICAZIONE: è opportuno che gli abbeveratoi siano posizionati in base ai seguenti criteri:

- piano di carico più o meno m 5, almeno 8 abbeveratoi
- piano di carico più o meno m 13,60 almeno 12 abbeveratoi
- animali non svezzati abbeveratoi posizionati ad un'altezza di cm 40 dal piano di carico
- animali adulti abbeveratoi posizionati ad un'altezza di cm 60 dal piano di carico

# Regolamento (CE) n.1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004

“sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate, che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CEE e il regolamento (CE) n. 1255/97”

- controllare la temperatura e registrare i relativi dati<sup>14</sup>
- sistema di allarme per segnalare al conducente i raggiunti limiti massimo (30°C) o minimo (5°C)
- sistema di navigazione per la registrazione e la trasmissione delle informazioni menzionate nel “giornale di viaggio” e sull'apertura/chiusura del portellone di carico (mezzi di nuova immatricolazione dal 1 gennaio 2007, mezzi già immatricolati dal 1 gennaio 2009)
- sistemi di stoccaggio e somministrazione degli alimenti che li proteggono da:
  - condizioni atmosferiche
  - contaminanti come polvere, carburante, gas di scarico
  - urina e escrementi degli animali

## I REQUISITI DELLE NAVI TRAGHETTO

La nave traghetti relativamente ai mezzi da caricare:

- su ponti interni deve essere dotata di un idoneo sistema di ventilazione forzata con sistema d'allarme e, in caso di guasto una fonte secondaria di energia
- sui ponti aperti, vi sia un'adeguata protezione dall'acqua marina

Se il trasporto ha una durata superiore a tre ore, il mezzo deve essere dotato di uno strumento di abbattimento adeguato alle specie trasportate a disposizione di persona dotata delle competenze necessarie

## I REQUISITI DELLE NAVI

Dove sono stabulati gli animali:

- traverse recinti e ponti devono essere robuste ed in grado di sostenere e contenere le specie e le categorie di animali trasportati
- I compartimenti devono essere dotati di un sistema di ventilazione forzata per il ricambio d'aria che consenta:

con altezza libera inferiore o pari a m 2,30

40 cambiamenti d'aria ora se il compartimento è chiuso

30 cambiamenti d'aria ora se il compartimento è parzialmente aperto

con altezza libera maggiore di 2,30 metri

30 cambiamenti d'aria ora se il compartimento è chiuso

22,5 cambiamenti d'aria ora se il è parzialmente aperto

- i compartimenti devono disporre di:

acqua dolce, alimenti e lettiera sufficiente per il fabbisogno degli animali per tutta la durata del viaggio, nonché di una scorta (vedi tabella)

abbeveratoi idonei ed in numero sufficiente ad assicurare un accesso agevole e costante all'acqua dolce, dotati di sistema alternativo di pompaggio, in caso di guasto di quello primario scarichi canalizzati per drenare i fluidi dai recinti e dai ponti in serbatoi dai quali il liquame possa essere scaricato mediante pompe o espulsori, dotato di sistema alternativo, in caso di guasto del sistema primario

- i corridoi e le rampe di accesso agli animali devono disporre di impianto d'illuminazione, dotato di sistema d'emergenza in caso di guasto, nonché di lampade portatili per consentirne la ispezione al guardiano

- i compartimenti devono essere dotati di sistema e di attrezzature antincendio conformi alla vigente normativa

La sala timoniera deve essere dotata di strumentazione di monitoraggio, controllo e allarme relativa ai sistemi elencati sopra.

La fonte principale di energia deve disporre di un sistema di emergenza in grado di sostituirla continuativamente per almeno tre giorni.

## I REQUISITI PER IL TRASPORTO PER VIA AEREA

Gli animali, devono essere contenuti in contenitori, recinti o stalli

<sup>14</sup> Le registrazioni della temperatura devono essere datate e, a richiesta, messe a disposizione dell'autorità competente

# Regolamento (CE) n.1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004

“sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate, che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CEE e il regolamento (CE) n. 1255/97”

idei per le specie e categorie, da trasportare conformi ai regolamenti IATA per il trasporto di animali vivi.

Durante il viaggio, ventilazione, temperatura e pressione devono essere compatibili con il benessere degli animali.

Se il trasporto ha una durata superiore a tre ore, il mezzo deve essere dotato di uno strumento di abbattimento adeguato alle specie trasportate a disposizione di persona dotata delle competenze necessarie

## I REQUISITI DEI CONTENITORI

I contenitori devono essere contrassegnati in modo chiaro

con la dicitura <animali vivi>

con l'indicazione convenzionale (freccia) della parte “alta” del contenitore

Durante il trasporto e nella movimentazione i contenitori devono essere

tenuti con la parte alta rivolta in alto

dotati di idonei punti di fissaggio se superiori a 50 kg a vuoto

fissati per evitarne lo spostamento durante la marcia

sistemati in modo tale da non impedirne la ventilazione.



# Regolamento (CE) n.1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004

“sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate, che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CEE e il regolamento (CE) n. 1255/97”

## CAPO V - QUANDO TRASPORTARE O MENO ANIMALI

(idoneità al trasporto degli animali)

### QUANDO È POSSIBILE TRASPORTARE GLI ANIMALI

È possibile trasportare gli animali in buono stato di salute ed in grado di mantenersi in stazione eretta (ad eccezione di quelli indicati nel paragrafo “quando non è possibile trasportare gli animali”) ed inoltre:

- gli animali che presentano lesioni o malattie lievi e il loro trasporto non causa sofferenze addizionali
- gli animali trasportati nell’ambito di un programma di ricerca (direttiva 86/609/CEE) se la malattia o la lesione è parte del programma di ricerca
- gli animali trasportati sotto supervisione veterinaria per o in seguito a trattamento o diagnosi veterinaria
- sottoposti a pratiche zootecniche, quali la decornazione e la castrazione con ferite completamente cicatrizzate
- solo se il percorso è inferiore a 100 km
  - SUINI di meno di tre settimane
  - OVINI di meno di una settimana
  - VITELLI di meno di dieci giorni
- se il viaggio ha lo scopo di migliorare le condizioni sanitarie, il benessere del parto e se accompagnati da un guardiano:
  - equidi registrati che hanno superato il 90% del periodo di gestazione
  - equidi registrati che hanno partorito da meno di una settimana
  - puledri neonati accompagnati da madri registrate con ombelico non completamente cicatrizzato
- cavalli non domati per viaggi inferiori alle otto ore

inoltre per i lunghi viaggi possono essere trasportati

- equidi domestici di più di quattro mesi di età
- equidi domestici di meno di quattro mesi di età accompagnati dalla madre
- 
- vitelli con più di quattordici giorni di età
- vitelli con meno di quattordici giorni di età accompagnati dalla madre
- i suini di più di 10 Kg di peso
- i suini di meno di 10 Kg di peso accompagnati dalla madre

### QUANDO NON È POSSIBILE TRASPORTARE GLI ANIMALI

Non possono essere trasportati

- gli animali che
  - non sono in grado di spostarsi autonomamente o senza aiuto
  - presentano grave ferite
  - presentano prolassi
- le femmine
  - che hanno partorito durante la settimana precedente
  - che hanno superato il 90% del periodo di gestazione previsto
- i mammiferi neonati con ombelico non ancora completamente cicatrizzato<sup>15</sup>
- se il percorso supera i 100 km
  - i suini di meno di tre settimane
  - gli ovini di meno di una settimana
  - i vitelli di meno di dieci giorni
- cavalli non domati per lunghi viaggi
- i cani e i gatti di meno di otto settimane di età, tranne quando sono accompagnati dalla madre
- i cervidi nel periodo di rinnovo delle corna

<sup>15</sup> non possono essere trasportati i capi con ombelico sanguinante o con escare (“croste”)

# Regolamento (CE) n.1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004

“sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate, che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CEE e il regolamento (CE) n. 1255/97”

## I CASI DUBBI

nei casi dubbi, di cui all'allegato I, capo I, punto 3 lettera a), ogni parere circa la idoneità al trasporto di animali può esser espresso esclusivamente da un medico veterinario abilitato all'esercizio della professione, in quanto unica figura avente titolo, competenza e formazione professionale necessari e sufficienti a formulare diagnosi in materia di benessere animale.

Ogni parere espresso sulla base di una “presunta esperienza”, da qualsivoglia persona diversa dal medico veterinario e pertanto priva del necessario titolo, si configura quale esercizio abusivo della professione e come tale è perseguibile ai sensi dell'articolo 348 C.P.

Tale parere sulla idoneità al trasporto, deve essere espresso dal veterinario in conformità alla nota del Ministero della salute prot. n. DGSA/VI/3782-P del 8 maggio 2007 avente per oggetto “Regolamento (CE) 1/2005 - allegato I, capo I, idoneità al trasporto gestione degli animali affetti da lesioni, problemi fisiologici o patologie”

## I CASI PARTICOLARI

gli animali che durante il trasporto si ammalano o subiscono lesioni, devono essere separati dagli altri e ricevere cure adeguate.

In casi gravi si deve

chiedere l'intervento di un veterinario

ricorrere alla macellazione d'emergenza o all'abbattimento<sup>16</sup>

Gli animali da trasportare possono essere sedati solo previo parere e sotto controllo veterinario

I bovini e gli ovicaprini in allattamento e non accompagnati dalla loro progenie, devono essere munti almeno ogni 12 ore

---

<sup>16</sup> gli animali per cui è necessaria la macellazione d'emergenza o l'abbattimento, devono essere storditi sul mezzo di trasporto, se non sono in grado di spostarsi autonomamente o di deambulare senza aiuto

# Regolamento (CE) n.1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004

“sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate, che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CEE e il regolamento (CE) n. 1255/97”

## CAPO VI - IL “VIAGGIO”

Di seguito sono riportati i criteri “generali” a cui deve attenersi ogni trasporto di animali  
In particolare devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- il viaggio deve durare il minimo indispensabile e durante il trasporto a intervalli regolari gli animali sono controllati abbeverati, alimentati e fatti riposare
- durante il viaggio devono essere assicurati i bisogni fisiologici degli animali
- gli animali sono in buono stato di salute e quindi idonei per il viaggio previsto
- i mezzi di trasporto e le strutture di carico e scarico sono progettati, costruiti ed usati per movimentare gli animali nel rispetto del loro benessere e della loro incolumità
- il personale che accudisce gli animali è formato su ciò che deve fare e come farlo.

Ogni animale deve avere a disposizione almeno lo spazio individuato nelle seguenti tabelle per specie e categoria

## QUANTO SPAZIO RISERVARE AGLI ANIMALI

### EQUIDI

FERROVIA <sup>17</sup> E STRADA				
Specie e categoria	m <sup>2</sup> capo	Dimensioni m	tolleranze	note
Cavalli adulti	1,75	0,7 x 2,5	10 %	-
Cavalli giovani (6-24 mesi)	1,20	0,6 x 2,0	20 %	fino 48 ore
Cavalli giovani (6-24 mesi)	2,40	1,2 x 2,0	20 %	oltre 48 ore
Pony (altezza inferiore a 144 cm)	1,00	0,6 x 1,8	10 %	-
Puledri (0-6 mesi)	1,40	1,0 x 1,4	20 %	-

AEREO					
peso kg	m <sup>2</sup> capo	peso kg	m <sup>2</sup> capo	peso kg	m <sup>2</sup> capo
0-100	0,42	300-400	1,04	600-700	1,51
100-200	0,66	400-500	1,19	700-800	1,73
200-300	0,87	500-600	1,34		

NAVE					
peso kg	m <sup>2</sup> capo	peso kg	m <sup>2</sup> capo	peso kg	m <sup>2</sup> capo
200-300	0,90-1,175	400-500	1,45-1,725	600-700	2,00-2,25
300-400	1,175-1,45	500-600	1,725-2,00		

Sebbene tolleranze e superfici siano in relazione al peso di ciascun capo da trasportare, si deve sempre tener conto, anche di dimensioni, stato fisico, condizioni metereologiche, tipo di tipo di tipo di tragitto e durata del viaggio

Durante i lunghi viaggi i puledri e i cavalli giovani devono potersi coricare.

Gli equidi domestici, ad eccezione delle femmine che viaggiano con i loro puledri, sono stabulati in stalli individuali se il veicolo che li trasporta è caricato su una nave traghetto ro-ro<sup>18</sup>.

Sono possibili deroghe da parte degli stati membri.

Gli equidi sono trasportati su automezzi a un solo piano; qualora [si utilizzino veicoli a più piani, devono essere caricati al piano inferiore, quelli superiori non devono ospitare animali.](#)

L'altezza del piano sovrastante è ad almeno 75 cm dal garrese dell'animale più alto<sup>19</sup>

Gli equidi non domati possono essere trasportati solo se in gruppi massimi di quattro animali

<sup>17</sup> La larghezza standard utile dei vagoni è di 2,6-2,7 m

<sup>18</sup> traghetto ro-ro (roll-on/roll-off): una nave marittima da passeggeri avente dispositivi che consentono di caricare e scaricare direttamente i veicoli (stradali o ferroviari) e che trasporta più di dodici passeggeri (Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 28)

<sup>19</sup> se l'altezza al garrese è pari a m 1,65 l'altezza dal piano di carico al soffitto deve essere di almeno m 2,40 (m1,65 + m 0,75)

# Regolamento (CE) n.1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004

"sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate, che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CEE e il regolamento (CE) n. 1255/97"

## BOVINI

FERROVIA E STRADA					
specie e categoria	Peso kg	m <sup>2</sup> capo	specie e categoria	peso kg	m <sup>2</sup> capo
Vitelli	50-55	0,30-0,40	bovini adulti	325	0,95-1,30
	110	0,40-0,70		550	1,30-1,60
	200	0,70-0,95		oltre 700	oltre 1,60

I pesi riportati nelle tabelle sono indicativi. Sebbene le superfici indicate siano in relazione al peso di ciascun capo da trasportare, si deve sempre tener conto anche di dimensioni, stato fisico, condizioni metereologiche, tipo di tragitto e durata del viaggio. Gli spazi indicati in tabella devono essere aumentati del 10% se si trasportano femmine in gestazione.

AEREO					
specie e categoria	Peso kg	m <sup>2</sup> capo	specie e categoria	peso kg	m <sup>2</sup> capo
vitelli	50 - 70	0,23 - 0,28	bovini adulti	300 - 500	0,84 - 1,27

NAVE					
peso kg	m <sup>2</sup> capo	peso kg	m <sup>2</sup> capo	peso kg	m <sup>2</sup> capo
200-300	0,810-1,0575	400-500	1,305-1,5525	600-700	1,8-2,025
300-400	1,0575-1,305	500-600	1,5525-1,800		

## OVINI-CAPRINI

FERROVIA E STRADA			
OVINI categoria	m <sup>2</sup> capo	CAPRE	m <sup>2</sup> capo
agnelli inferiori kg 26	fino 0,20	fino kg 35	0,20 - 0,30
agnelli oltre kg 26	0,20 - 0,30	oltre kg 35 fino a kg 55	0,30 - 0,40
montoni tosati fino kg 55	0,20 - 0,30	oltre kg 55	0,40 - 0,75
montoni tosati oltre kg 55	oltre 0,30	gestazione avanzata fino kg 55	0,40 - 0,50
montoni non tosati	0,30 - 0,40	gestazione avanzata oltre kg 55	oltre 0,50
montoni non tosati	oltre 0,40		
pecore gestazione avanzata fino kg 55	0,40 - 0,50		
pecore gestazione avanzata oltre kg 55	oltre 0,50		

AEREO					
peso kg	m <sup>2</sup> capo	peso kg	m <sup>2</sup> capo	peso kg	m <sup>2</sup> capo
25	0,20	50	0,30	75	0,40

NAVE					
peso kg	m <sup>2</sup> capo	peso kg	m <sup>2</sup> capo	peso kg	m <sup>2</sup> capo
20 - 30	0,240 - 0,265	40 - 50	0,290 - 0,315	60 - 70	0,340 - 0,390
30 - 40	0,265 - 0,290	50 - 60	0,315 - 0,340		

Sebbene le superfici indicate siano in relazione al peso di ciascun capo da trasportare, si deve sempre tener conto anche di razza, dimensioni, vello, stato fisico, condizioni metereologiche, tipo di tragitto e durata del viaggio

## SUINI

FERROVIA E STRADA			
Fattori standard (suini kg 100 circa)	235 kg/m <sup>2</sup> 2,35 capi/m <sup>2</sup>	per fattori stressanti + 20%	235 kg/1,2m <sup>2</sup> 1,95 capi/m <sup>2</sup>

Durante il viaggio in ferrovia o su strada, tutti i suini devono poter restare naturalmente in posizione eretta e coricarsi.

# Regolamento (CE) n.1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004

"sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate, che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CEE e il regolamento (CE) n. 1255/97"

La superficie indicata è relativa a ciascun capo da trasportare del peso di kg 100. Pertanto è sempre opportuno tener sempre conto anche di razza, peso, dimensioni, stato fisico, condizioni meteorologiche, tipo di tragitto e durata del viaggio e se del caso aumentare detta superficie fino al 20% e cioè m<sup>2</sup> 0,282

AEREO							
peso kg	m <sup>2</sup> capo	peso kg	m <sup>2</sup> capo	peso kg	m <sup>2</sup> capo	peso kg	m <sup>2</sup> capo
15	0,13	25	0,15	50	0,35	100	0,51

Durante il viaggio aereo, tutti i suini devono poter restare naturalmente in posizione eretta e caricarsi compatibilmente con la necessità di evitare spostamenti di carico, ferite al decollo, durante le turbolenze o all'atterraggio

NAVE							
peso kg	m <sup>2</sup> capo	peso kg	m <sup>2</sup> capo	peso kg	m <sup>2</sup> capo	peso kg	m <sup>2</sup> capo
Fino a 10	0,20	45	0,37	100	0,85	180	1,10
20	0,28	70	0,60	140	0,95	270	1,50

## AVICOLI IN GABBIE<sup>20</sup>

categoria	peso kg	cm <sup>2</sup> capo	categoria	peso kg	cm <sup>2</sup> capo
pulcini di 1 giorno		21 - 25	volatili	3,0 - 5,0	420 - 575
volatili	fino 1,6	288 - 320	volatili	oltre 5,0	oltre 575
volatili	1,6 - 3,0	320 - 420			

Sebbene le superfici indicate siano in relazione al peso di ciascun capo da trasportare, si deve sempre tener conto anche di razza, dimensioni, stato fisico, condizioni meteorologiche, tipo di tragitto e durata del viaggio

## CONIGLI IN GABBIE<sup>21</sup>

categoria	Estate			Inverno		
	cm <sup>2</sup> /Kg	cm <sup>2</sup> /capo	capi/gabbia <sup>22</sup>	cm <sup>2</sup> /Kg	cm <sup>2</sup> /capo	capi/gabbia <sup>23</sup>
da macello kg 2,5 - 2,7	140	350 - 380	15 - 14	130	325 - 350	16 - 15
riproduttori kg 3,5 - 4,0		490 - 560	10 - 9		455 - 520	11 - 10

## SELVAGGINA DA PELO

specie	CERVO (cervus elaphus)	CAPRIOLO (capreolus capreolus)	DAINO (dama dama)
viaggio superiore a 8 ore o "lungo viaggio"	liberi, privi di palco <sup>24</sup>	liberi con occhi bendati	liberi, privi di palco
viaggio inferiore a 8 ore	animale singolo contenuto in cassa	animale singolo contenuto in sacco testa fuori	animale singolo contenuto in cassa
periodo	luglio agosto	settembre ottobre novembre	gennaio febbraio settembre

<sup>20</sup> tabella modificata in quanto quella riportata dal regolamento risulta incongruente

<sup>21</sup> tabella indicativa, non prevista nel regolamento

<sup>22</sup> valori riferiti a gabbie con superficie di cm<sup>2</sup>5225

<sup>23</sup> valori riferiti a gabbie con superficie di cm<sup>2</sup>5225

<sup>24</sup> devono essere trasportati quando la crescita del palco è completa, tale modalità riduce la mortalità rispetto al trasporto in cassa singola

# Regolamento (CE) n.1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004

“sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate, che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CEE e il regolamento (CE) n. 1255/97”

## LA DURATA DEL VIAGGIO

### IL VIAGGIO STRADALE

La durata di viaggio di equidi domestici (ad eccezione degli equidi registrati) e bovini, ovini, caprini o suini:

- può avere la durata massima di 8 ore
- può superare la durata di 8 ore con automezzi per lunghi viaggi ed in tal caso deve essere attuata la tempistica riportata in tabella
- esauriti i periodi di viaggio massimi previsti gli animali devono essere scaricati e poter riposare per almeno 24 ore. Tale riposo di 24 ore non è previsto per gli animali scaricati al macello

### IL VIAGGIO FERROVIARIO

La durata di viaggio di equidi domestici (ad eccezione degli equidi registrati) e bovini, ovini, caprini o suini:

- può avere la durata massima di 8 ore
- può superare la durata di 8 ore qualora si utilizzino vagoni dotati dei requisiti per lunghi viaggi, nel conteggio della durata del viaggio non devono essere computati i periodi di riposo

specie, categoria	totale	viaggio	sosta	viaggio	sosta	viaggio	riposo <sup>26</sup>
vitelli non svezzati <sup>27</sup>	19	9	1	9			24
agnelli e capretti non svezzati <sup>28</sup>	19	9	1	9			24
puledri e suini non svezzati <sup>29</sup>	19	9	1	9			24
equidi domestici <sup>30</sup>	26	8	1 <sup>31</sup>	8	1 <sup>32</sup>	8	24
bovini, ovini, caprini <sup>33</sup>	29	14	1	14			24
suini <sup>34</sup>	24	24					24
avicoli e conigli	25	12	1 <sup>35</sup>	12			
pulcini	24	24 <sup>36</sup>					
cani e gatti <sup>37</sup>	26	8	1 <sup>38</sup>	8	1 <sup>39</sup>	8	
altre specie di mammiferi ed uccelli <sup>40</sup>	25	12	1	12			
altre specie diverse dalle precedenti <sup>41</sup>							

### IL VIAGGIO PER VIA AEREA

Gli animali possono essere trasportati soltanto in condizioni in cui, per l'intero viaggio, è possibile mantenere valori appropriati di:

- qualità dell'aria,
- temperatura
- pressione

in relazione alle specie trasportate.

<sup>25</sup> viaggio, sosta e riposo espressi in ore salvo dove diversamente indicato

<sup>26</sup> riposo a fine viaggio: a fine viaggio gli animali devono essere scaricati, alimentati, abbeverati e devono riposare per almeno 24 ore

<sup>27</sup> abbeverata obbligatoria, alimentazione facoltativa

<sup>28</sup> abbeverata obbligatoria, alimentazione facoltativa

<sup>29</sup> abbeverata obbligatoria, alimentazione facoltativa

<sup>30</sup> soste obbligatorie

<sup>31</sup> valore indicativo nessuna precisazione nel regolamento

<sup>32</sup> valore indicativo nessuna precisazione nel regolamento

<sup>33</sup> abbeverata obbligatoria, alimentazione facoltativa

<sup>34</sup> soste facoltative perché l'acqua deve essere sempre disponibile

<sup>35</sup> valore indicativo nessuna precisazione nel regolamento

<sup>36</sup> comunque entro 72 ore dalla schiusa dell'uovo

<sup>37</sup> istruzioni scritte del proprietario degli animali

<sup>38</sup> valore indicativo nessuna precisazione nel regolamento

<sup>39</sup> valore indicativo nessuna precisazione nel regolamento

<sup>40</sup> istruzioni scritte del proprietario degli animali

<sup>41</sup> istruzioni scritte del proprietario degli animali

# Regolamento (CE) n.1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004

“sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate, che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CEE e il regolamento (CE) n. 1255/97”

## IL VIAGGIO IN NAVE TRAGHETTO

Il trasporto su traghetto:

- è relativo al regolare collegamento, via mare tra due località della UE
- non prevede lo scarico degli animali dal mezzo di trasporto utilizzato via terra

La durata di viaggio di equidi domestici (ad eccezione degli equidi registrati), bovini, ovini, caprini o suini:

- può avere la durata massima di 8 ore
- può superare la durata di 8 ore qualora si utilizzino traghetti dotati dei requisiti per lunghi viaggi
- esauriti i periodi di viaggio massimi previsti (trasporto stradale/ferroviario + trasporto traghetto) gli animali devono essere scaricati e poter riposare per almeno 12 ore

## IL VIAGGIO IN NAVE

(con stabulazione degli animali)

La durata di viaggio di equidi domestici (ad eccezione degli equidi registrati), bovini, ovini, caprini e suini:

- può avere la durata massima di 8 ore
- può superare la durata di 8 ore qualora si utilizzino navi dotate dei requisiti per lunghi viaggi

## PER TUTTI I TIPI DI TRASPORTO

Esauriti i periodi di viaggio massimi (lunghi viaggi), previsti per ciascuna specie e categoria di animali, qualora il luogo di destinazione disti al massimo ancora 2 ore, è possibile proseguirlo considerato che le operazioni di scarico e carico, per consentire il riposo degli animali, risulterebbero più stressanti per gli animali che non la prosecuzione del viaggio stesso.

# Regolamento (CE) n.1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004

“sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate, che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CEE e il regolamento (CE) n. 1255/97”

## QUANDO E QUANTO ALIMENTARE GLI ANIMALI IN VIAGGIO

Durante il viaggio gli animali devono

- essere abbeverati e nutriti con alimenti di buona qualità tali da soddisfarne i bisogni fisiologici (vedi tabella). I mammiferi e gli uccelli sono nutriti almeno ogni 24 ore e abbeverati almeno ogni 12 ore

SPECIE CATEGORIA	ALIMENTI	QUANTITÀ
animali non svezzati	latte in polvere	fabbisogno secondo specie
equidi inferiori a kg 300	fieno	kg 4,0
equidi oltre kg 300	fieno	kg 6,0
bovini inferiori a kg 300	fieno	kg 5,0
bovini oltre kg 300	fieno	kg 8,0
suini inferiori a 6 mesi	mangime completo	kg 0,5
suini oltre 6 mesi	mangime completo	kg 1,0

- poter riposare conformemente alle esigenze della loro specie e età, a intervalli appropriati e, in particolare, secondo quanto enunciato nel capo V.
- disporre di una ventilazione sufficiente tale da soddisfarne i fabbisogni in relazione alla specie, alla categoria, al numero ed alle condizioni metereologiche previste per il, viaggio

Le merci eventualmente trasportate sul stesso mezzo insieme agli animali devono essere posizionate e fissate stabilmente per evitare che un loro eventuale spostamento possa causare lesioni agli animali.

La seguente tabella riporta il fabbisogno minimo giornaliero di alimenti e acqua per le navi adibite al trasporto di bestiame o per le navi che trasportano contenitori via mare

Categoria	FABBISOGNO GIORNALIERO DI ALIMENTI ED ACQUA DOLCE <sup>42</sup>		litri di acqua dolce per capo <sup>43</sup>
	Kg di alimenti per quintale di peso vivo foraggio	alimenti concentrati	
Bovini equidi	2	1,6	45
Ovino caprini	2	1,8	4
suini	-	3	10

<sup>42</sup> la nave deve essere dota di scorte pari a:

- 25% del fabbisogno giornaliero per i viaggi che superano le 24 ore
- di almeno 3 giorni di fabbisogno per i viaggi pari superiori a 12 giorni

<sup>43</sup> I requisiti minimi per quanto concerne l'acqua dolce fissati nella quarta colonna possono essere sostituiti per tutte le specie da un riserva d'acqua pari al 10 % del peso vivo dell'animale



# Regolamento (CE) n.1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004

“sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate, che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CEE e il regolamento (CE) n. 1255/97”

## ALCUNE PRECAUZIONI DA ADOTTARE DURANTE IL VIAGGIO

I seguenti animali devono essere trasportati e accuditi separatamente tranne se allevati in gruppi compatibili, abituati gli uni agli altri, o qualora femmine accompagnate da prole non autosufficiente:

- animali di specie diverse
- animali di taglia o età significativamente diverse
- verri o stalloni adulti da riproduzione
- animali con corna e animali senza corna

I seguenti animali devono essere trasportati e accuditi separatamente

- maschi sessualmente maturi<sup>44</sup> e femmine<sup>45</sup>
- animali reciprocamente ostili
- animali legati e animali slegati

Ed inoltre:

- gli equidi domestici di oltre otto mesi devono essere muniti di capezze
- i cavalli non domati devono essere privi di capezze
- le femmine in lattazione non accompagnate dalla loro progenie, delle specie bovina, ovina e caprina, devono essere munte almeno ogni 12 ore

<sup>44</sup> INDICAZIONE Sono da considerare maschi sessualmente maturi:

- bovini di età superiore ai 11 mesi
- ovini di età superiore ai 8 mesi
- caprini di età superiore ai 7 mesi
- suini di età superiore ai 6 mesi
- cavalli di età superiore ai 12 mesi

<sup>45</sup> INDICAZIONE è opportuno separare sempre le femmine con prole

- dagli altri animali
- dalle altre femmine con prole

# Regolamento (CE) n.1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004

“sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate, che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CEE e il regolamento (CE) n. 1255/97”

## CAPO VII - CARICO E SCARICO DEGLI ANIMALI

### LE STRUTTURE DI CARICO E SCARICO

Le rampe e le piattaforme di sollevamento devono avere:

- barriere ed attrezzature robuste atte, tra l'altro, ad impedire la fuga e la caduta degli animali (solo le piattaforme)
- pavimentazioni robuste ed antiscivolo in grado di sopportare il peso degli animali
- pendenza inferiore o uguale a  $20^\circ$ , pari al 36,4 % relativamente a suini, vitelli ed equidi<sup>46</sup>
- pendenza inferiore o uguale a  $26^\circ 34'$ , pari al 50 % relativamente a bovini adulti, ovi-caprini

### LE OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO

Le operazioni di carico e scarico:

- di norma devono durare al massimo 4 ore, eccetto per il pollame
- se durano più di quattro ore:
- gli animali scaricati devono essere stabulati, liberi (non legati) in strutture idonee, nutriti e abbeverati
- sono effettuate alla presenza di un veterinario ufficiale
- devono avvenire in condizioni di illuminazioni idonee

Sui mezzi di trasporto caricati con contenitori di animali su più livelli, si deve evitare che l'urina e le feci cadano sugli animali posti al livello inferiore o almeno limitare tale situazione se si tratta di avicunicoli ed animali da pelliccia.

Durante le operazione di carico e scarico è proibito:

- causare dolore o sofferenze inutili
- percuotere o dare calci agli animali
- comprimerne parti sensibili del corpo
- sollevare gli animali con mezzi meccanici impropri e/o di fortuna
- sollevare o trascinare gli animali per capo, orecchie, corna, zampe, coda, vello
- usare pungoli o altri strumenti con estremità aguzze
- ostruire volutamente il passaggio degli animali condotti verso un luogo qualsiasi per le successive operazioni di stabulazione, macellazione, ecc.
- legare per le corna, i palchi, gli anelli nasali né per le zampe legate assieme

<sup>46</sup> Quando l'inclinazione è superiore a  $10^\circ$ , pari al 17,6 %, le rampe devono essere munite di un sistema, che permetta agli animali di salire o scendere senza scivolare barre trasversali, gomma antiscivolo, o altre soluzioni idonee per calcolare la pendenza massima della rampa in relazione alla altezza da terra occorre procedere come segue:

#### METODO per misurare IL PUNTO DI CONTATTO MINIMO DELLA RAMPA A TERRA

misurare la distanza de piano di carico da terra (es. m 1,20)

dividere la misura ottenuta per 0,364 per suini, vitelli ed equidi

dividere la misura ottenuta per 0,5 bovini adulti e ovi-caprini

la misura ottenuta indica la distanza minima tra il punto di contatto della rampa a terra e la proiezione a terra del punto di contatto tra la rampa medesima ed il piano di carico

Es.

m 1,20 : 0,364 = m 3,30 per suini, vitelli ed equidi

m 1,20 : 0,500 = m 2,40 per bovini adulti e ovi-caprini

pertanto la distanza il punto di contatto della rampa a terra e la proiezione a terra del punto di contatto tra la rampa medesima ed il piano di carico non può essere inferiore a:

per suini, vitelli ed equidi m 3,30

bovini adulti e ovi-caprini m 2,40

#### METODO per misurare la PERCENTUALE DI PENDEZA DELLA RAMPA

misurare la distanza de piano di carico da terra (es. m 1,20)

misurare la distanza tra il punto di contatto della rampa a terra e la proiezione a terra del punto di contatto tra la rampa medesima ed il piano di carico (es. m 3,30)

dividere la prima misura (m 1,20) per la seconda (m 3,30) e moltiplicare per 100

il risultato ottenuto deve essere minore o uguale a 36,4% per suini, vitelli ed equidi e minore o uguale a 50% per per bovini adulti e ovi-caprini

Es.

m 1,20 : m 3,30 x 100 = 36,4 % (pendenza idonea per tutte le specie)

# Regolamento (CE) n.1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004

“sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate, che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CEE e il regolamento (CE) n. 1255/97”

- mettere la museruola ai vitelli
- l'uso di stimolatori elettrici e di vibratori a batteria, tranne che su bovini o suini adulti che, pur disponendo dello spazio per muoversi, rifiutano di spostarsi. In tal caso le scariche della durata massima di un secondo devono essere intervallate ed applicate soltanto ai muscoli dei quarti posteriori. Se l'animale non reagisce tale pratica deve cessare immediatamente.

I mercati e i centri di raccolta devono disporre di idonei sistemi di contenimento per gli animali da caricare o scaricati (recinti, capezze, ecc.)

Corde, capezze, pastoie ed ogni altro sistema di contenimento devono consentire agli animali di alimentarsi, abbeverarsi e coricarsi nonché evitarli lesioni e strangolamento<sup>47</sup>

Si configura sempre e comunque come “MALTRATTAMENTO” il carico ed il trasporto di animali, anche se malati o feriti, nei contenitori posti tra i semiassi al di sotto del piano di carico anche se tali contenitori risultano dotati di ventole.

**Il maltrattamento degli animali è perseguito penalmente.**

---

<sup>47</sup> INDICAZIONE l'impiego di capezze a corda piatta riduce notevolmente il rischio di lesioni

# Regolamento (CE) n.1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004

“sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate, che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CEE e il regolamento (CE) n. 1255/97”

## CAPO VIII - LE EMERGENZE

### LE AZIONI D'EMERGENZA

Il responsabile degli animali rimuove, prima possibile, ogni non conformità al regolamento riscontrata dall'autorità competente.

Dette azioni, sono commisurate alla gravità delle non conformità rilevate.

Nel caso in cui la persona responsabile di detti animali non possa essere contattata o non si attenga alle istruzioni dette azioni sono adottate dall'autorità competente.

Gli eventuali costi, sostenuti dall'autorità competente, sono a carico dell'interessato.

Tali azioni possono comprendere, tra l'altro:

- la sostituzione del conducente o del guardiano
- la riparazione estemporanea del mezzo di trasporto
- la sostituzione del mezzo di trasporto con trasferimento di tutti, o di parte, degli animali  
la restituzione degli animali al punto di partenza per la via più diretta
- la prosecuzione del trasporto verso il luogo di destinazione per la via più diretta
- lo scarico degli animali e la loro adeguata stabulazione e cura
- l'abbattimento con eutanasia

Qualora il trasporto degli animali debba essere comunque effettuato malgrado le non conformità riscontrate l'autorità competente ne autorizza temporaneamente il trasporto alle seguenti condizioni

- identificazione degli animali
- definizione di modalità trasporto

Tale autorizzazione accompagna gli animali fino al luogo di destinazione previsto

Successivamente l'autorità competente notifica al trasportatore e all'ASL che lo ha autorizzato, in qualità di trasportatore, le decisioni adottate e le relative motivazioni

### I PIANI D'EMERGENZA PER LUNGI VIAGGI

Il trasportatore che intende essere autorizzato ad effettuare lunghi deve dotarsi di un “piano di emergenza” che consideri almeno le procedure relative alla gestione delle seguenti eventualità:

- sostituzione del conducente o del guardiano
- riparazione estemporanea del mezzo di trasporto sul luogo del guasto (recapiti telefonici delle officine ubicate lungo il tragitto)
- sostituzione del mezzo di trasporto con trasferimento di tutti, o di parte, degli animali (recapiti telefonici dei trasportatori disponibili, convenzionati ecc.)
- separazione e cura degli animali ammalati o feriti
- abbattimento previo stordimento
- eutanasia (medico veterinario)
- richiesta d'intervento dell'autorità sanitaria competente (recapiti telefonici)
- richiesta di intervento di un medico veterinario (recapiti telefonici)
- richiesta di intervento dell'autorità competente in materia di pubblica sicurezza (recapiti telefonici)

### GLI INCIDENTI DI AUTOMEZZI ADIBITI AL TRASPORTO DI ANIMALI VIVI

In caso di incidente tale da impedire al mezzo di trasporto di proseguire e concludere il trasporto intrapreso è opportuno:

- contattare l'ASL territorialmente competente per valutare
  - le condizioni di salute degli animali e stabilirne la destinazione (prosecuzione del viaggio con altro mezzo, abbattimento, macellazione)
  - effettuare eventuali accertamenti sanitari prevista dalla vigente normativa
- contattare l'autorità competente in materia di pubblica sicurezza (Carabinieri o Guardia di finanza o Polizia di stato o Corpo Forestale di Stato ecc.) per organizzare ed effettuare la cattura degli animali eventualmente fuggiti in seguito all'incidente

# Regolamento (CE) n.1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004

“sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate, che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CEE e il regolamento (CE) n. 1255/97”

## CAPO IX - IL GIORNALE DI VIAGGIO

I “lunghi viaggi”, [tra paesi membri o tra paesi membri e paesi terzi](#), di equidi domestici, bovini, suini, ovini e caprini, devono essere corredati dal “giornale di viaggio”.

Il giornale di viaggio si compone delle seguenti sezioni:

Sezione 1 – Pianificazione

Sezione 2 – Luogo di partenza

Sezione 3 – Luogo di destinazione

Sezione 4 – Dichiarazione del trasportatore

Sezione 5 – Modello per la relazione sulle anomalie

Le pagine del giornale di viaggio devono essere rilegate tra loro.

I modelli per ogni sezione sono contenuti nell'appendice.

## IL TRASPORTO NELL'UNIONE EUROPEA SENZA NAVIGATORE SATELLITARE

Il giornale di viaggio:

- la “sezione 1 - pianificazione” è compilata e firmata dall'organizzatore<sup>48</sup>
- la “sezione 2 - luogo di partenza” è compilata e firmata dal detentore degli animali nel luogo di partenza e controfirmato e timbrato dal veterinario ufficiale<sup>49</sup>
- la “sezione 3 - luogo di destinazione” è compilata e firmata dal detentore degli animali nel luogo di destinazione
- la “sezione 4 - dichiarazione del trasportatore” è compilata, firmata e conservata dal trasportatore;
- la “sezione 5 - modello per la relazione sulle anomalie” è utilizzata dal detentore del luogo di partenza o del luogo di destinazione per informare immediatamente il veterinario ufficiale competente, in merito alle violazioni del regolamento ivi riportate
- è conservato (in originale) dai detentori nel luogo di destinazione eccetto la sezione 4 per almeno tre anni dalla data di arrivo degli animali
- è messo a disposizione dell'autorità competente su richiesta della medesima
- entro un mese dalla compilazione ne consegna copia all'autorità competente del luogo di partenza

## IL TRASPORTO VERSO UN PAESE TERZO SENZA NAVIGATORE SATELLITARE

il giornale di viaggio:

- la “sezione 1 - pianificazione” è compilata e firmata dall'organizzatore<sup>50</sup>
- la “sezione 2 - luogo di partenza” è compilata e firmata dal detentore degli animali nel luogo di partenza e controfirmato e timbrato dal veterinario ufficiale
- la “sezione 4 - dichiarazione del trasportatore” è compilata e firmata dal trasportatore
- è consegnato al veterinario ufficiale del punto di uscita e del posto d'ispezione frontiera che effettua e registra i controlli di cui alla “sezione 3 - luogo di destinazione”
- è trattenuto in copia dal trasportatore menzionato nella sezione 3 che:
- entro un mese dalla compilazione, lo mette a disposizione dell'autorità competente che gli ha rilasciato l'autorizzazione

<sup>48</sup> L'organizzatore:

- identifica ciascun giornale di viaggio con un numero progressivo su base annuale
- entro due giorni lavorativi dal giorno di partenza trasmette all'ASL del luogo di partenza copia della sezione 1, compilata e firmata e copia dei certificati veterinari che accompagnano il trasporto
- effettua preventivamente i controlli indicati alla nota seguente
- verifica che il giornale di viaggio si timbra dal veterinario ufficiale del luogo di partenza
- consegna al trasportatore il giornale di viaggio che deve accompagnare gli animali fino al luogo di destinazione o almeno fino al punto di uscita dalla UE

<sup>49</sup> Il giornale di viaggio è controllato l'autorità competente (servizi veterinari) del luogo di partenza per verificare:

- l'autorizzazione del trasportatore indicato nel giornale di viaggio
- il certificato di omologazione del mezzo di trasporto
- i certificati di idoneità dei conducenti e dei guardiani
- la veridicità e la conformità alla normativa di quanto riportato

ed è timbrato se il controllo è favorevole

<sup>50</sup> vedi nota 56

# Regolamento (CE) n.1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004

“sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate, che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CEE e il regolamento (CE) n. 1255/97”

- entro un mese dalla compilazione ne consegna copia all'autorità competente del luogo di partenza
- lo conserva per un periodo di almeno tre anni dalla data del controllo

Inoltre in caso di trasporto VERSO PAESE TERZO Se il veicolo è soggetto al regolamento (CEE) n. 3821/85 il corrispondente foglio o stampato di registrazione di cui all'allegato I o all'allegato IB del medesimo è trattenuto dal trasportatore che:

- entro un mese dalla compilazione, lo mette a disposizione dell'autorità competente che gli ha rilasciato l'autorizzazione nonché dell'autorità competente del luogo di partenza qualora quest'ultima lo richieda
- lo conserva per un periodo di almeno tre anni dalla data del controllo

# Regolamento (CE) n.1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004

“sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate, che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CEE e il regolamento (CE) n. 1255/97”

<b>PREMESSA</b> .....	<b>3</b>
<b>GLOSSARIO</b> .....	<b>5</b>
<b>CAPO I - QUANDO APPLICARE IL REGOLAMENTO</b> .....	<b>7</b>
QUANDO SI APPLICA .....	7
QUANDO SI APPLICANO SOLO I CRITERI GENERALI .....	7
QUANDO NON SI APPLICA .....	7
<b>CAPO II - CHI PARTECIPA AL TRASPORTO</b> .....	<b>8</b>
IL DETENTORE DEGLI ANIMALI .....	8
L'ORGANIZZATORE .....	8
IL TRASPORTATORE .....	8
QUANDO IL TRASPORTATORE DEVE ESSERE AUTORIZZATO .....	8
IL CONDUCENTE .....	9
IL GUARDIANO .....	10
IL CERTIFICATO DI IDONEITÀ .....	10
UNA PRECISAZIONE IMPORTANTE .....	10
<b>CAPO III - STRUTTURE ED IMPIANTI PER IL TRASPORTO DEGLI ANIMALI</b> .....	<b>11</b>
IL CENTRO DI RACCOLTA .....	11
IL POSTO DI ISPEZIONE FRONTALIERO .....	11
IL POSTO DI CONTROLLO .....	11
<b>CAPO IV - I MEZZI DI TRASPORTO</b> .....	<b>13</b>
QUANDO IL MEZZO DI TRASPORTO DEVE ESSERE AUTORIZZATO .....	13
I MEZZI DI TRASPORTO UTILIZZATI DAGLI ALLEVATORI .....	13
I MEZZI DI TRASPORTO PER VIAGGI E FINO A 8 ORE .....	13
I MEZZI DI TRASPORTO PER LUNGI VIAGGI STRADALI E LE NAVI .....	13
COME DEVONO ESSERE I MEZZI DI TRASPORTO .....	13
I REQUISITI COMUNI A TUTTI MEZZI .....	13
I REQUISITI DEI MEZZI PER “LUNGI VIAGGI” STRADALI E FERROVIARI .....	14
I REQUISITI DELLE NAVI TRAGHETTO .....	15
I REQUISITI DELLE NAVI .....	15
I REQUISITI PER IL TRASPORTO PER VIA AEREA .....	15
<b>CAPO V - QUANDO TRASPORTARE O MENO ANIMALI</b> .....	<b>17</b>
QUANDO È POSSIBILE TRASPORTARE GLI ANIMALI .....	17
QUANDO NON È POSSIBILE TRASPORTARE GLI ANIMALI .....	17
I CASI DUBBI .....	18
I CASI PARTICOLARI .....	18
<b>CAPO VI - IL “VIAGGIO”</b> .....	<b>19</b>
QUANTO SPAZIO RISERVARE AGLI ANIMALI .....	19
EQUIDI .....	19
BOVINI .....	20
OVINI-CAPRINI .....	20
SUINI .....	20
AVICOLI IN GABBIE .....	21
CONIGLI IN GABBIE .....	21
SELVAGGINA DA PELO .....	21
LA DURATA DEL VIAGGIO .....	22
IL VIAGGIO STRADALE .....	22

# Regolamento (CE) n.1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004

“sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate, che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CEE e il regolamento (CE) n. 1255/97”

IL VIAGGIO PER VIA AEREA .....	22
IL VIAGGIO IN NAVE TRAGHETTO .....	23
IL VIAGGIO IN NAVE .....	23
PER TUTTI I TIPI DI TRASPORTO .....	23
QUANDO E QUANTO ALIMENTARE GLI ANIMALI IN VIAGGIO.....	24
ALCUNE PRECAUZIONI DA ADOTTARE DURANTE IL VIAGGIO.....	25
<b>CAPO VII - CARICO E SCARICO DEGLI ANIMALI.....</b>	<b>26</b>
LE STRUTTURE DI CARICO E SCARICO .....	26
LE OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO .....	26
<b>CAPO VIII - LE EMERGENZE.....</b>	<b>28</b>
LE AZIONI D'EMERGENZA .....	28
I PIANI D'EMERGENZA PER LUNGHI VIAGGI.....	28
GLI INCIDENTI DI AUTOMEZZI ADIBITI AL TRASPORTO DI ANIMALI VIVI .....	28
<b>CAPO IX - IL GIORNALE DI VIAGGIO.....</b>	<b>29</b>
IL TRASPORTO NELL'UNIONE EUROPEA SENZA NAVIGATORE SATELLITARE.....	29
IL TRASPORTO VERSO UN PAESE TERZO SENZA NAVIGATORE SATELLITARE .....	29

VIAGGI	ALLEVATORE <sup>51</sup> MACELLATORE <sup>52</sup>		TRASPORTATORE		CONDUCENTE	GUARDIANO
	autorizzazione <sup>53</sup>	mezzo <sup>54</sup>	autorizzazione <sup>55</sup>	mezzo <sup>56</sup>	idoneità <sup>57</sup>	idoneità <sup>58</sup>
fino a km 50	no	no	no	AC	no	no
fino a km 65	no	AC <sup>59</sup>	no	AC	no	no
da km a 65 fino 8 h	no	AC	si	AC	si	si
da 8 a 12 h in Italia	no	AC	si	AC	si	si
oltre 8 h in UE	no	OM <sup>60</sup>	si lunghi viaggi	OM	si	si
oltre 8 h paesi terzi	no	OM	si lunghi viaggi	OM	si	si

<sup>51</sup> che trasporta i propri animali con mezzo proprio

<sup>52</sup> che trasporta i propri animali con mezzo proprio

<sup>53</sup> autorizzazione al trasporto di animali

<sup>54</sup> autocertificazione od omologazione del mezzo di trasporto

<sup>55</sup> autorizzazione alla attività trasportatore di animali

<sup>56</sup> autocertificazione od omologazione del mezzo di trasporto

<sup>57</sup> relativamente al trasporto di equidi domestici, bovini, bufalini, ovini, caprini, suini, avicoli

<sup>58</sup> relativamente al trasporto di equidi domestici, bovini, bufalini, ovini, caprini, suini, avicoli

<sup>59</sup> autocertificazione del mezzo di trasporto

<sup>60</sup> omologazione del mezzo di trasporto